

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IV Commissione,

premessi che:

i giovani che prestano servizio di leva nelle forze armate sono dislocati per circa il 70-80 per cento al nord del territorio nazionale;

tale dislocazione risponde ad una concezione superata delle esigenze difensive del paese, secondo la quale la minaccia dovrebbe provenire dal nord;

la caduta del muro di Berlino, la fine del confronto tra due blocchi, contrapposti ed il cambiamento degli scenari strategici, hanno reso del tutto obsoleta un'ipotesi difensiva concentrata ai confini settentrionali del paese;

le nuove minacce per la sicurezza nazionale riguardano oggi prevalentemente le aree meridionali e sono riconducibili alle emergenze legate al fenomeno dell'immigrazione clandestina, all'instabilità nel Mediterraneo ed alla protezione civile;

il Parlamento ha già manifestato la volontà di procedere verso una regionalizzazione delle forze armate, prevedendo l'avvicinamento dei giovani di leva ai luoghi di residenza;

gli indici demografici segnalano una tendenza all'incremento della popolazione al sud del paese ed al decremento al nord, dove si assiste anche ad un aumento delle richieste di ammissione all'obiezione di coscienza;

la ristrutturazione e la riorganizzazione delle unità militari sulla base dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui alla legge n. 549 del 1995 sta determinando la scomparsa di antichi insediamenti militari e la concentrazione di caserme in alcune aree del paese;

nel processo di trasformazione in atto nelle forze armate occorre assicurare la qualità della vita del personale militare, anche in considerazione degli investimenti per l'acquisizione di risorse e tecnologie che, in termini di impegni di spesa, ammontano ad oltre 23 mila miliardi;

impegna il Governo

ad avviare un programma che preveda:

la costruzione di nuove caserme in particolare al sud del Paese, sulla base delle considerazioni esposte nelle premesse;

la ristrutturazione delle caserme in relazione alla riorganizzazione delle forze armate su base regionale avendo come obiettivo anche il rispetto di *standard* accettabili di qualità della vita;

la costruzione di alloggi di servizio funzionali alle esigenze delle forze armate;

impegna altresì il Governo

a destinare al suddetto programma risorse finanziarie in misura non inferiore a 2.000 miliardi di lire per il periodo 1999-2008.

(7-00505) « Romano Carratelli, Nardini, Antonio Rizzo, Giovanardi, Lavagnini, Tassone, Settimi, Spini, Gnaga, Paissan, Saraca, Di Nardo ».

La VIII Commissione,

premessi che:

l'articolo 34, comma 2, della legge quadro sulle aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) come modificato dall'articolo 41 comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, prevede l'istituzione, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, del parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu;

sono state sottoscritte fra il Ministro dell'ambiente e la Regione, intese in data 26 luglio 1992, 29 dicembre 1995 e 19 febbraio 1998; è stato costituito il comitato istituzionale di coordinamento con il compito di definire e approvare la delimitazione provvisoria del parco ed infine è stato emanato il decreto istitutivo dello stesso parco;

la costituzione del parco, sin dal momento di formulazione della prima proposta, è stata oggetto di accese discussioni provocando pronunciamenti delle popolazioni e degli enti locali fortemente differenziati o in opposizione fra loro; conseguentemente, ai fini dell'attuazione della legge n. 394 del 1991, Governo e Regione hanno convenuto di adottare il criterio di inclusione nel perimetro del parco del territorio dei soli comuni esplicitamente favorevoli alla sua costituzione;

il criterio della libera adesione dei comuni è stato disatteso; è infatti accaduto che parti notevolmente estese del territorio dei comuni notoriamente contrari al parco, siano state incluse entro il perimetro dello stesso; questo fatto ha generato una crescente protesta delle popolazioni e delle istituzioni locali, comprese quelle favorevoli al parco, che chiedono il rispetto del suddetto criterio-guida;

si sono manifestate anche inaccettabili forme di violenza e di intimidazioni, in particolare contro gli amministratori, rispetto alle quali, come ha già fatto il consiglio regionale sardo, si esprime la più viva deplorazione;

il consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno che chiede la sospensione del decreto istitutivo del parco e la rinegoziazione di una nuova intesa fra Governo e Regione;

occorre pervenire ad un quadro legislativo che dia più spazio alle autonomie regionali e locali nella gestione dei parchi, in particolare laddove come in Sardegna, esiste una stretta integrazione fra territorio e popolazione residente;

impegna il Governo:

a) a sospendere le attività propedeutiche all'istituzione del parco;

b) a rinegoziare con la Regione autonoma della Sardegna una nuova intesa relativa alla istituzione del parco nazionale del Gennargentu-Golfo di Orosei;

c) ad inserire nell'intesa clausole di garanzia affinché le misure di salvaguardia diventino efficaci solo dopo gli atti formali di adesione al parco da parte delle amministrazioni locali che devono essere chiamate ad esprimersi entro un congruo termine di tempo da concordare tra il Governo nazionale e la Regione Sardegna, in modo che solo in data posteriore a tale scadenza, venga emanato un nuovo Decreto del Presidente della Repubblica per l'istituzione e la delimitazione del parco nazionale;

d) ad avviare subito la prevista campagna di informazione istituzionale per consentire a tutte le amministrazioni comunali e alle popolazioni locali di avere conoscenza degli effetti dell'istituzione del parco;

e) ad attribuire alla Regione Sardegna, mediante idonee norme di attuazione dello statuto speciale, le competenze preminenti in materia di parchi.

(7-00506) « Gerardini, Cherchi, De Murtas, Meloni, Altea, Attili, Carboni, Dedoni ».

La IV Commissione,

premesso che:

in occasione dello svolgimento di esercitazioni militari, l'attività di pesca viene interdetta, anche per lunghi periodi, in estese zone attigue e prospicienti i poligoni, con conseguente notevole danno economico per le imprese e per i lavoratori dipendenti costretti a forzata inattività;

l'articolo 15 della legge n. 898 del 1976 prevede la corresponsione di adeguati indennizzi ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi coinvolti;

impegna il Governo

a corrispondere, sulla base della legge n. 898 del 1976 e successive modificazioni,

gli adeguati ai danni provocati alle imprese e ai lavoratori dipendenti per effetto della interdizione della pesca derivante da esercitazioni o altre attività militari.

(7-00507) « Ruffino, Cherchi, Aleffi, Attili, De Murtas, Anedda, Manca, Porcu, Altea, Massidda, Cicu ».